

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 132

presentata dai Consiglieri regionali
COCCO, SATTA

il 2 settembre 2025

Disposizioni in materia di rafforzamento degli interventi sul diritto allo studio, sulla promozione degli studi universitari e della ricerca attraverso i consorzi universitari

RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge nasce dalla volontà di colmare una criticità strutturale che da anni interessa i consorzi universitari operanti nei territori di Nuoro, Oristano e Olbia, i quali svolgono un ruolo essenziale nella promozione e nel consolidamento dell'offerta universitaria decentrata in Sardegna. Questi consorzi, costituiti per sostenere lo sviluppo degli studi universitari nei poli territoriali, hanno nel tempo garantito, in sinergia con le università convenzionate, un presidio stabile di alta formazione, ricerca e trasferimento delle conoscenze nelle aree interne e periferiche dell'Isola, contribuendo in maniera determinante al contrasto dello spopolamento e alla promozione dell'equità territoriale.

Nonostante la centralità delle loro funzioni, questi organismi di diritto pubblico hanno dovuto operare in un quadro di costante precarietà amministrativa e finanziaria, legata principalmente alla mancanza di continuità nei trasferimenti regionali e all'assenza di un fondo strutturale dedicato e certo. Le erogazioni finora previste a valere sul bilancio regionale avvenivano spesso in corso d'anno, generando ritardi che compromettevano la regolarità delle attività accademiche e scientifiche e impedivano una corretta gestione dei rapporti contrattuali con università, fornitori e studenti. Tale situazione è stata oggetto di rilievi da parte della magistratura contabile, che ha evidenziato l'urgenza di predisporre strumenti normativi adeguati a garantire stabilità e certezza finanziaria ai consorzi.

La legge proposta intende dunque superare definitivamente questo stato di incertezza, istituendo, a partire dal 1° gennaio 2026, un fondo strutturale all'interno del bilancio regionale, con una dotazione finanziaria definita e ripartita in modo puntuale tra i consorzi interessati. Il fondo è finalizzato alla copertura delle spese necessarie per l'attuazione delle finalità istituzionali e statutarie dei consorzi, tra cui rientrano la gestione e il potenziamento dei corsi universitari, le attività di ricerca, i servizi agli studenti e il sostegno al diritto allo studio. La previsione di un contributo forfettario annuale consente agli enti destinatari di programmare su base pluriennale le proprie attività, assicurando al contempo il rispetto degli obblighi assunti nei confronti delle università e degli altri soggetti coinvolti.

Attraverso un processo di concertazione tra la Regione, i consorzi e le università convenzionate, sarà compito della Giunta regionale approvare i programmi annuali e pluriennali delle attività, definendone modalità di attuazione e rendicontazione, secondo un modello semplificato che consenta di rispettare il principio di trasparenza senza gravare eccessivamente sugli oneri amministrativi dei consorzi.

Si prevede inoltre la compatibilità del contributo con ulteriori finanziamenti pubblici destinati a iniziative coerenti con le finalità istituzionali dei consorzi, anche se svolte in ambito commerciale ma prive di scopo di lucro. In questi casi, al fine di garantire una corretta imputazione delle spese, i consorzi dovranno adottare sistemi di contabilità separata, in linea con le migliori prassi in materia di trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.

La norma fa salvi i corsi universitari già attivati e in fase di programmazione per l'anno accademico 2025-2026, garantendo così continuità didattica e organizzativa. In tal modo si rafforza un modello virtuoso di collaborazione tra enti locali e sistema universitario, ponendo le basi per uno sviluppo territoriale equilibrato, fondato sulla valorizzazione del capitale umano e sull'accessibilità all'istruzione superiore anche nelle aree meno centrali della regione.

Contiene, inoltre, previsioni sugli organi di governo dei consorzi volte a rafforzare il radicamento territoriale degli stessi pur lasciando impregiudicato il rapporto con le università titolari dei corsi nel rispetto della normativa nazionale in materia.

Con questa legge si compie un passo significativo verso la costruzione di un'infrastruttura formativa e culturale diffusa, stabile e coerente con gli obiettivi strategici della Regione, restituendo ai consorzi che supportano e promuovono le attività formative universitarie la dignità e l'efficienza che il loro ruolo merita e offrendo alle giovani generazioni maggiori opportunità di formazione e crescita in modo capillare e diffuso in tutto il territorio regionale.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Rafforzamento amministrativo e finanziario dei consorzi che sostengono e promuovono studi universitari nei poli di Nuoro, Oristano e Olbia

1. Per garantire la continuità finanziaria delle attività programmatiche, didattiche, scientifiche e di ricerca, finalizzate alla diffusione e radicamento degli studi universitari in accordo con le università nonché delle attività di ricerca e trasferimento di competenze, del sostegno e promozione del diritto agli studi nei territori, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituito nel bilancio regionale un fondo (missione 04 - programma 04 - titolo 1) destinato ai consorzi esistenti che sostengono e promuovono studi universitari, con una dotazione di euro 7.068.556,31 annui così ripartiti:

- a) euro 2.600.000 al Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna Centrale di Nuoro;
- b) euro 2.600.000 al Consorzio UNO di Oristano;
- c) euro 1.868.556,31 al Consorzio Polo Universitario Olbia.

2. Il contributo previsto dal comma 1 è assegnato per ogni esercizio finanziario in misura forfettaria ed è finalizzato alla copertura delle spese necessarie all'attuazione delle rispettive finalità istituzionali e statutarie, anche al fine di garantire l'esecuzione degli accordi stipulati tra i consorzi indicati al comma 1 e le università titolari dei corsi di laurea universitari, purché svolti in presenza, attivati presso le sedi di ciascun consorzio ai sensi dei rispettivi statuti e regolamenti.

3. Su proposta del Presidente della Regione e di concerto con gli Assessori competenti, previa valutazione delle proposte presentate dai consorzi indicati al comma 1 in accordo con le università con essi convenzionate, la Giunta regionale approva e definisce i programmi delle attività, anche pluriennali, assieme alle relative modalità di attuazione e di rendicontazione delle risorse trasferite per la realizzazione dei programmi.

4. Il contributo previsto dal comma 1 è erogato entro sessanta giorni dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al punto 4 conse-

guente l'approvazione della legge annuale di bilancio.

5. Sono fatti salvi i corsi universitari già avviati nelle programmazioni vigenti e la programmazione per l'anno accademico 2025-2026.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo operano anche in caso di trasformazione dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 2

Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016 relative alla composizione del consiglio di amministrazione della Fondazione per la promozione degli studi universitari e della ricerca scientifica nella Sardegna centrale

1. Il comma 5 sexies dell'articolo 29 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"5-sexies. La Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta di cui al comma 5-ter è amministrata da un consiglio d'amministrazione secondo quanto disposto dallo statuto. Fanno parte del consiglio di amministrazione:

- a) un rappresentante della Regione, che assume la carica di presidente;
- b) il sindaco del Comune di Nuoro, o un suo delegato;
- c) un rappresentante della Provincia di Nuoro;
- d) un rappresentante dell'Università degli studi di Cagliari;
- e) un rappresentante dell'Università degli studi di Sassari."

2. Dopo il comma 5-sexies dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016 è aggiunto il seguente:

"5-sexies 1. La Fondazione per la promozione degli studi universitari e della ricerca scientifica nella Sardegna centrale di cui al comma 5-ter è amministrata da un consiglio d'amministrazione secondo quanto disposto dallo statuto. Fanno parte del consiglio di amministrazione:

- a) un rappresentante della Regione, che assume la carica di presidente;
- b) il sindaco del Comune di Nuoro, o un suo delegato;
- c) il presidente della Provincia di Nuoro o un suo delegato;
- d) un rappresentante del Comune di Nuoro;
- e) un rappresentante della Provincia di Nuoro.

Le Università di Cagliari e Sassari sono componenti di diritto del comitato scientifico della Fondazione universitaria."

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 si provvede mediante pari riduzione delle risorse del fondo di cui alla legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (Legge finanziaria 2005), iscritte in conto della missione 04 - programma 04 - titolo 1.

Art. 4

Disposizioni transitorie

1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, di concerto con gli Assessori competenti, è disciplinata la fase transitoria con particolare riferimento ai profili finanziari.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).